

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZI STATISTICI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura e posa in opera di targhe marmoree commemorative, targhe viarie marmoree (a muro o a palo) e targhette per la numerazione civica, indicate all'art. 19 del presente C.S.A..

ART. 2 NORME E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto sarà regolato con le norme stabilite nel presente Capitolato; durata dell'appalto è da intendersi il tempo, allo stato non definibile, necessario al completamento della fornitura globale delle targhe che verranno, nel tempo, ordinate secondo la loro occorrenza.

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo della fornitura e oneri derivanti, compresi nell'appalto, ammonta a complessivi Euro 150.000,00 Iva compresa (Euro 125.000,00 al netto di Iva).

Detto importo ha valore puramente indicativo nel senso che, qualora per motivi di assoluta urgenza e necessità si richiedesse di dover aumentare o contenere il quantitativo prestabilito della fornitura, entro il limite massimo del 20% in più o in meno, la ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare le determinazioni che ne derivino senza richiedere indennità di sorta o la rescissione del contratto.

CAPO II

REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA NEL CORSO DELLA FORNITURA

ART. 4 CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti la normativa vigente secondo la documentazione indicata nel relativo Bando di Gara.

I concorrenti dovranno, inoltre, provvedere a produrre cauzioni richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, mediante cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente da prestare con le modalità previste

dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. mediante versamento in contanti o in titoli del debito garantiti dallo stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice oppure fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale, tenuto dalla Banca D'Italia ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle Finanze avente validità per almeno 180 gg. Dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma del codice civile, nonché l'operatività entro 15 gg. , a semplice richiesta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 e 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (riduzione del 50% della cauzione). Per poter fruire del relativo beneficio, in caso di partecipazione in R.T.I., tutte le sue componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo. La garanzia in caso di R.T.I. non costituito, deve essere rilasciata nell'interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La cauzione deve contenere, espressamente, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. N.B.: In caso di versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale o di cauzione provvisoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n° 385/93, la polizza fideiussoria dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un Istituto Bancario e/o società di assicurazioni a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 163/2006. La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà fornire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 5 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

(estratto contenente gli art. 2, 3, ed 8)

Art. 2

1. La stazione appaltante, oltre l'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n.252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n.3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di iva, la stazione appaltante:
 - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori

della provincia, fornendo tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 490/1994

- b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- c) si impegna a richiamare nei bandi di gara lo stesso obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato impedimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione all'appalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovesse emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già

stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini della valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;

- f) si obbligo a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdettivi nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito conto dedicato) presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura – ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/2 – con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale – non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" – i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, CIN, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel

caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

Art. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art.118, comma 11, D.Lgs. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

Art. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gare le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese

partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione dell'informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 6 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto in oggetto verrà aggiudicato, mediante procedura aperta, utilizzando il criterio del maggior ribasso percentuale unico sugli importi a base di gara, ai sensi degli art. 82) del D. Lgs. 163/06, e fino a concorrenza dell'intero importo stanziato, con aggiudicazione in presenza di almeno due offerte valide, e che

ove la gara vada deserta si procederà ad ulteriore esperimento di gara, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, laddove vada deserto il secondo esperimento si procederà all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 57 del D. Lgs. 163/06.

L'aggiudicatario resta vincolato fin da tale momento nei confronti dell'Amministrazione Comunale, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicato dalla medesima , in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge.

L'appalto vincola l'aggiudicatario all'osservanza delle norme contrattuali sin dalla data di aggiudicazione, mentre l'Amministrazione Comunale può vincolarsi solo dopo le prescritte approvazioni di esecutività come per legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 266/02, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto è tenuto a presentare, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, la certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la regolarità contributiva.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge.

ART. 7 CONSEGNA DELLA FORNITURA

La fornitura e posa in opera di ciascun bene oggetto dell'appalto dovrà essere eseguita nel luogo che sarà indicato nel relativo ordinativo e nei tempi indicati con lo stesso ordinativo. La merce dovrà essere consegnata perfettamente in ordine così come richiesto. La ricevuta che verrà rilasciata all'atto della consegna non implicherà accettazione della fornitura stessa, potendo questa essere sempre rifiutata, qualora venisse riscontrata difettosa e non perfettamente posta in opera.

La fornitura e posa in opera dovrà essere effettuata entro i termini suindicati, non consentendosi eventuali proroghe. La ditta, per ritardi nelle consegne, sarà passibile delle sanzioni e penalità previste nell'articolo 10.

La consegna, dovrà essere effettuata a cura e spese dell'assuntore nel luogo indicato nell'ordine.

ART. 8 COLLAUDO

Le operazioni di collaudo saranno effettuate da apposita commissione di collaudo, ovvero a mezzo di opportuna dichiarazione del Dirigente del Servizio o del Responsabile dell'Ufficio Toponomastica, attestante l'idoneità della fornitura di cui trattasi. L'Amministrazione ha diritto di respingere, in tutto o in parte la fornitura, in qualche modo non rispondente alle condizioni generali previste dal presente capitolato. In tal caso l'assuntore dovrà sostituire le ordinazioni respinte con altre rispondenti alle prescritte condizioni nel periodo di tempo che verrà assegnato dai Servizi Statistici in rapporto alle proprie

esigenze. Mancando e ritardando la consegna della merce in sostituzione di quella respinta l'Amministrazione avrà facoltà di provvedervi, nel modo che crederà, a danno e spese dell'imprenditore senza l'obbligo di dargliene preavviso. La maggiore spesa cui andrà incontro il Comune per tali rifornimenti, dovrà essere rimborsata dall'imprenditore direttamente e mediante ritenute sui pagamenti a farsi ovvero sulla cauzione.

Anche se dopo l'accettazione della merce si riscontrasse che una parte della somministrazione accettata presenti imperfezioni da attribuirsi al fornitore, nel periodo massimo di 12 mesi dalla data della consegna, questi sarà tenuto a sostituirla con altrettanta di buona qualità e di regolare esecuzione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di trattenere le forniture rifiutate fino a che non saranno sostituite con quelle accettabili.

La fornitura, in casi particolari, potrà venire eventualmente accettata solo quando i collaudatori, ovvero il Responsabile del Servizio, ritengano che le eventuali difformità riscontrate non pregiudichino il regolare impiego.

In tal caso l'accettazione della merce avverrà mediante applicazione di un adeguato sconto sul prezzo, da stabilirsi a criterio dei Servizi Statistici salvo che la Ditta chieda di sostituire tempestivamente il materiale fornito.

La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà aggregarsi di altri tecnici di sua fiducia anche estranei all'Amministrazione stessa. Nel caso di ricorso a tecnici estranei all'Amministrazione le relative spese cederanno a carico dell'aggiudicataria.

La ditta potrà assistere o farsi rappresentare da persona appositamente delegata alle operazioni di collaudo.

ART. 9 INVARIABILITA' DEI PREZZI

La fornitura sarà valutata in base ai prezzi di aggiudicazione. In essi prezzi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione della fornitura stessa. I prezzi si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione delle consegne.

La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 10 LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non avrà curato, presso il Servizio Gare e Contratti, gli adempimenti contrattuali stabiliti. Le somme spettanti all'assuntore per le forniture eseguite e per quelle in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate, senza il previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

I Servizi Statistici ad effettuata fornitura in rapporto all'ordine emesso e dopo l'accettazione della merce, procederanno al riscontro delle partite indicate nelle fatture, relative alla fornitura in parola, ed alla applicazione dei prezzi.

Il Servizio Controllo Spese per Beni e Servizi procederà all'emissione del mandato di pagamento entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione dell'intera documentazione che le verrà inviata dai Servizi Statistici.

Non si procederà alla liquidazione finale di quanto dovuto per la fornitura, se l'aggiudicataria non avrà consegnato e posto in piena efficienza tutta la fornitura ordinate e se non si sarà provveduto al collaudo della stessa.

Ai fini dello svincolo della cauzione, i Servizi Statistici dovranno attestare al Servizio Gare e Contratti l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura.

Sarà cura, infine, del predetto Servizio Gare e Contratti redigere l'atto deliberativo per il citato svincolo dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione e dopo l'ultimazione della consegna di tutto quanto commesso all'assuntore.

ART. 11 SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

La ditta aggiudicataria sarà passibile delle seguenti penalità nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente capitolato:

-Euro 51,64 al giorno dal 1° al 10° giorno di ritardo nelle consegne,

-Euro 103,28 al giorno per i giorni successivi al 10° di ritardo nelle consegne.

Ove l'importo della penale applicabile risulti superiore a un terzo del valore della merce fornita, l'entità di tale penale non potrà eccedere la cennata misura (un terzo del valore della merce).

Agli effetti dell'applicazione di tale penale sarà considerata come non avvenuta la consegna del materiale che sia stato rifiutato in sede di accettazione perché non regolare.

Nel caso in cui la consegna venisse ritardata di oltre 20 giorni, l'Amministrazione potrà anche affidare l'incarico ad altra ditta, con aggravio delle spese dell'aggiudicataria, ferma restando l'applicazione delle penalità di cui sopra.

L'inosservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente capitolato renderà passibile la ditta aggiudicataria di una ulteriore penalità di Euro 258,23, indipendentemente da quelle altre più gravi previste dal presente capitolato.

L'Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità di cui sopra e di rivalersi dei danni, eventualmente subiti, sull'importo delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita secondo le indicazioni del Servizio Gare D'Appalto.

Oltre ai casi di decadenza dell'appalto menzionati nel presente capitolato, nel caso di rifiuto di esecuzione della fornitura e di abituale trascuranza, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, dichiarare la

decadenza dell'appalto, con aggravio delle spese dell'aggiudicataria, ed incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni.

ART. 12 ONERI DELL'APPALTO

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso cederanno per intero a carico dell'aggiudicataria. L'I.V.A. cederà a carico del Comune.

ART. 13 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia, in quanto applicabili all'oggetto del presente appalto.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo di appalto ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

ART. 14 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da manomissioni in dipendenza dell'esecuzione del servizio e forniture merci e si obbliga di sollevare L'Amministrazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito che possa derivare a terzi, con esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nell'instaurazione della lite.

Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi di tutti i danni che a costoro potessero derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che potessero essere formulate contro il Comune.

ART. 15 DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, sono affidate al Giudice Ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso alla competenza arbitrale.

L'insorgere della vertenza non esimerà, per qualsiasi ragione, l'assuntore dal dar corso alle ordinazioni ed alle forniture e rifusione di esse. Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni e la fornitura riflettessero la materia in contestazione.

ART. 16 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' assolutamente proibito all'aggiudicataria di subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte l'impresa, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

A tutti gli effetti della presente impresa, l'aggiudicataria dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Napoli.

ART. 17 EFFICACIA DEL CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto di appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, per il Comune sarà subordinato invece alle approvazioni di legge.

ART. 18 DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate.

Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento, e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti di cui alle vigenti leggi in materia di antimafia.

ART. 19 CARATTERISTICHE E PREZZI BASE

TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE

Materiale: marmo bianco di Carrara "C" di cm 4 di spessore, lucidato;

Dimensioni medie: m. 0,75x1,10 = mq. 0,825;

Accessori: n. 4 borchie di cm. 8 di diametro in bronzo come da disegno visionabile presso l'Ufficio Toponomastica sito in Napoli - P.zza Cavour,42 -;

Iscrizione: dell'epigrafe (mediamente 300 lettere) in maiuscolo, maiuscoletto o corsivo in carattere "Times New Roman", così come indicato dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina, realizzata mediante incisione e verniciatura con smalto marino di colore nero;

Dimensioni delle lettere dell'epigrafe: mediamente di cm. 4, fanno eccezione quelli riguardanti il nome della figura commemorativa mediamente in proporzione di cm. 5 e quelle riferite alla data e al luogo di nascita mediamente in proporzione di cm. 3, così come per l'iscrizione fissa "Il Comune di Napoli pose....";

Relativa posa in opera.

I grafici del modello e le relative caratteristiche estetiche sono visionabili presso l'Ufficio Toponomastica.

Importo posto a base di gara per ciascuna targa commemorativa: Euro 2.300,00, Iva compresa.

TARGHE VIARIE (a muro)

Materiale: marmo bianco opaco di Carrara di cm. 3 di spessore con incastri puliti e fettine nel perimetro;

Dimensione: cm. 50x80;

Incisione delle lettere della misura di 47 mm. – 38 mm. – 33 mm. e verniciatura delle stesse con smalto marino di colore nero;

Chiodi in bronzo angolari;

Iscrizione del nome del personaggio o dell'opera d'arte in carattere "Times New Roman";

Iscrizione del nome del quartiere in carattere "Times New Roman";

Abbreviazione della dicitura "Quartiere" in "Quart." ove necessario;

L'iscrizione del nome del quartiere può variare di dimensione a secondo della lunghezza del nome;

Incisione del Nome e Cognome del Personaggio, data di nascita e di morte, tra parentesi il settore di attività in cui si è distinto;

Per le intitolazioni ad opere, incidere, oltre il titolo, l'autore dell'opera, nel rigo sottostante in carattere maiuscolo di dimensioni più piccole e tra parentesi;

Il bordo inferiore della targa deve essere posizionato a metri 3 di altezza dal suolo;

Ulteriori indicazioni, grafici del modello e caratteristiche estetiche sono visionabili presso l'Ufficio Toponomastica.

Relativa posa in opera comprensiva della eventuale rimozione della vecchia targa marmorea, qualora esistente, e suo trasporto a discarica.

Importo posto a base di gara per ciascuna targa viaria a muro: Euro 518,00, Iva compresa.

TARGHE VIARIE (su palo)

Materiale: marmo di Carrara bianco opaco;

Altezza: cm. 40;

Larghezza: cm. 60;

Spessore: cm. 3;

La realizzazione dell'epigrafe conserva le caratteristiche richieste per le targhe viarie a muro, variando solo le dimensioni dei caratteri in 32 mm. – 25 mm. – 22 mm;

Posizionata su unico palo (come da campione visionabile presso l'Ufficio Toponomastica sito in Napoli - P.zza Cavour,42 -) di ferro zincato di altezza minima di metri 2,20 dal suolo.

I grafici del modello e le relative caratteristiche costruttive sono visionabili presso l'Ufficio Toponomastica.

Relativa posa in opera comprensiva della verniciatura del palo e della eventuale rimozione della vecchia targa marmorea, qualora esistente, e suo trasporto a discarica.

Importo posto a base di gara per ciascuna targa viaria aerea e relativo palo: Euro 806,00, Iva compresa.

Targhette per numerazione civica

Materiale: resina fenolica, colore degli strati: beige/marrone/beige;

Altezza: cm. 10;

Larghezza: cm. 15;

Spessore: cm. 0,4;

L'incisione dovrà riportare l'indicazione del quartiere, il toponimo, nonché il numero civico con caratteri rispettivamente di altezza mm.5 – mm.45 – mm.8 come da campione visionabile presso l'Ufficio Toponomastica sito in Napoli - P.zza Cavour,42 -.

Fornitura di apposito materiale (collante o viti “fisher”) per l'ancoraggio della targhetta.

Importo posto a base di gara per ciascuna targhetta completa di ancoraggio: Euro 8,00 I.V.A. compresa.

Importo complessivo posto a base di gara: Euro 150.000,00, Iva compresa (Euro 125.000,00 al netto di Iva).

IL DIRIGENTE

Dr. Vincenzo MAURIELLO